



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente

Dott. Carmelo Barbieri

Giudice relatore

Dott. Vincenza Agnese

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTA L'ISTANZA DI "CONCESSIONE DI TERMINE PER IL DEPOSITO DI NUOVO PIANO E DI DIFFERIMENTO DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI", proposta, in data 29 settembre 2020, nel procedimento RG n. , C.P.

DA

..... **S.R.L.** [C.F.], con sede legale in.....

RICORRENTE

OSSERVA

Nel procedimento di concordato iscritto al **C.P. n.** **S.R.L.**

con sede in..... , codice fiscale e partita IVA..... ,

in persona del Presidente del Consiglio dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore..... ;

rilevato che con ricorso depositato il 18 novembre 2019 la..... S.r.l. presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e che con successivo decreto del 14 maggio 2020 questo tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di..... S.r.l., Commissario giudiziale il dott..... e fissava l'adunanza dei creditori per il giorno 21 ottobre 2020;

letta l'istanza promossa dalla società in data 29 settembre 2020 per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato e per il differimento della data dell'adunanza dei creditori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come emendato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40;

visto il decreto del G.d. del 30 settembre 2020 che mandava al Commissario Giudiziale per la redazione del parere;

esaminate le ragioni dedotte dalla società a fondamento dell'istanza: in particolare, la necessità di aggiornamento e verifica della tenuta del piano, in considerazione del grave calo della domanda e delle vendite determinate dalla recente emergenza sanitaria (la società rappresentava in particolare che nel primo semestre 2020 ha subito un calo dei ricavi di vendita rispetto allo stesso periodo





dell'anno precedente, mentre secondo il piano industriale sotteso al piano i ricavi avrebbero dovuto aumentare; con la medesima istanza la società dava atto che il Commissario giudiziale nella propria relazione depositata a norma dell'art. 172 L.F. manifestava perplessità nella capacità prospettica dell'Azienda in quanto la gestione corrente (30.06.2020) non appare in linea con le previsioni espresse nel PIANO sottoposto al Tribunale ed ai Creditori” e pure dando atto della verifica che il PIANO INDUSTRIALE PROPOSTO è stato predisposto in ossequio a criteri oggettivi e prudenziali e che, pertanto, dovrebbe ragionevolmente essere realizzato, precisava che ciò “ma – evidentemente – NON nei tempi previsti dalla RICORRENTE”;

rilevato che nella medesima relazione redatta a norma dell'art. 172 L.F. il Commissario rappresentava come del fatto che il PIANO FINANZIARIO proposto dalla RICORRENTE costituisce una miglior stima, ma che *NON può essere considerato certo quantomeno per quanto riguarda la distribuzione dei riparti all'interno dell'arco di PIANO*”, sì che la ricorrente, nell'istanza in esame, affermava di concordare con le valutazioni del Commissario ritenendo inevitabile un riscadenamento delle previsioni di piano;

osservato che il Commissario ha reso parere favorevole all'istanza in esame ritenendo come “*il concordato preventivo sia l'unico modo di poter soddisfare, anche parzialmente e in differenti percentuali rispetto a quelle previste, il proprio credito*”;





evidenziato che a norma dell'art. 9 comma 2 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, “Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”.

evidenziato che nella relazione illustrativa al decreto-legge c.d. "liquidità", da utilizzarsi quale sicuro criterio interpretativo guida per la lettura della normativa emergenziale, si legge quanto segue:





La seconda misura permette al debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una richiesta per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 l. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo). Il termine non è superiore a novanta giorni e – per evitare che i tempi tecnici di adozione del provvedimento (resi più complicati dall'attuale situazione di emergenza che colpisce i tribunali) – decorre dalla data del provvedimento del tribunale. Il termine, per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.

rilevato che vi sia conseguente necessità di differimento dell'adunanza dei creditori ove la stessa non si sia ancora tenuta onde consentire che i creditori “*possano esprimersi sulla proposta e sul piano definitivi e non su una proposta e su un piano che il debitore ha già dichiarato di voler [sostituire o] modificare*” (cfr. Trib. Milano, 5 agosto 2020; Trib. Udine 28 maggio 2020);

rilevato che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 14 maggio 2020 e che non si è ancora tenuta l'adunanza dei creditori, che nell'istanza la società chiede la concessione di un termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano ovvero, ove possibile, per una modifica del piano già depositato, decorrenti dalla data di emissione del provvedimento, con conseguente differimento dell'adunanza dei creditori;

ritenuto che i riflessi dell'emergenza sanitaria COVID-19 e del *lockdown*, in particolare la sospensione dell'attività d'impresa e il conseguente calo di ricavi oltre alle prospettive di lancio di nuovi prodotti, incidono senz'altro in concreto sulle tempistiche e sulla consistenza del piano depositato e che pertanto l'istanza di concessione del termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un piano aggiornato e di differimento dell'adunanza dei creditori per consentire al commissario di formulare relazione ex art. 172 l.f. su un piano definitivo – in modo tale da consentire l'espressione di un consenso informato ai creditori - appare fondata su concreti e gravi motivi;

ritenuto che la nuova proposta e/o il nuovo piano ovvero le modifiche sostanziali apportate ai predetti dovranno essere debitamente munite di attestazione ex art. 161 comma 3 l.f.;

P.Q.M.





Visto l'art. 9 comma 4 D.L. n. 23/2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40;

CONCEDE termine per il deposito in cancelleria della proposta e del nuovo piano definitivo di concordato **fino al 11 gennaio 2021**;

DISPONE il differimento dell'adunanza dei creditori, già fissata per il giorno 21 ottobre 2020, **al 19 aprile 2021 ore 12:00** al fine di consentire il deposito della relazione ex art. 172 l. fall. sulla base del nuovo piano e della nuova proposta;

MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito a parte ricorrente ed al C.G. Dott.-----

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2020.

Il giudice rel. est.

Dott. Carmelo Barbieri

Il Presidente

Dott.ssa Alida Paluchowski

